



COP/A  
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Sezione Stipendi e Fiscalità  
Ripartizione Stipendi

P.le Europa, 1 - I - 34127 - TRIESTE

Tel. +39 040 5583159 Fax +39 040 5587887 e-mail stipendi@amm.univ.trieste.it

Prot. 22315 - REP. 45/03  
Trieste, 24/06/2003

Titolo VII Classe 6

Presidi di Facoltà  
Direttori Centri Servizi Facoltà  
Direttori centri Autonomi di spesa  
Segretari Centri Autonomi di spesa  
Direttori Dipartimenti  
Segretari Dipartimenti  
Capi Sezione  
Capo Ripartizione Fondo Sociale Europeo

Oggetto: contratti di collaborazione.-

Ad integrazione della circolare prot.6862 d.d. 20/02/2002, si precisa che dal 1/01/2003, così come previsto dalla legge finanziaria 2003 ( art. 44 comma 6 della legge 289/02), il contributo alla gestione separata previsto dall'art. 2, comma 26 della legge 335/95 si articola in tre aliquote:

**10%**, per i soggetti già iscritti a una gestione previdenziale obbligatoria e per titolari di pensione ai superstiti ( indiretta o di reversibilità);

**12,50%** per i soggetti titolari di pensione diretta ( vecchiaia, anzianità e così via);

**14%** per i soggetti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria e non pensionati.

Le ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'amministrazione da applicare ai contratti di collaborazione coordinata continuativa a decorrere dal 1/01/2003 sono le seguenti:

**Gestione separata INPS**  
lavoratori dipendenti

**6,667%** corrispondenti a 2/3 di **10%** da applicare a

- soggetti titolari di una pensione indiretta o di reversibilità,
- lavoratori autonomi iscritti ad una cassa previdenziale obbligatoria che svolgano un'attività non rientrante nell'alveo della professione per cui hanno aperto la partita IVA;

**Gestione separata INPS**

**8,333%** corrispondenti a 2/3 di **12,50%** da applicare a  
soggetti titolari di pensione diretta ( vecchiaia, anzianità e così via);

**Gestione separata INPS**

**9,333%** corrispondenti a 2/3 di **14%** da applicare a coloro  
che non sono iscritti ad alcuna cassa previdenziale obbligatoria

**INAIL**

Con decreto del Ministero del Lavoro del 31/10/2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24/01/2003 viene fissata la retribuzione minimale nella misura di € 11.823 e quella massimale nella misura di € 21.957.

Posizione assicurativa 6623389/37  
informatiche ed elettriche

0,333 % corrispondenti a 2/3 di 5/1000

Posizione assicurativa 6623712/53  
informatiche ed elettriche

0,6 % corrispondenti a 2/3 di 9/1000

Posizione assicurativa 6623711/08  
chimici, medici e simili

0,467 % corrispondenti a 2/3 di 7/1000

Posizione assicurativa 6623390/54  
siti di scavo archeologico

4,8 % corrispondenti a 2/3 di 72/1000

Resta sempre in vigore l'applicazione dell'addizionale dell'1% (ex art. 181 T.U. n. 1124/65) sul premio calcolato.

IRAP

8,5%

Nel caso in cui non si sia in grado di scorporare l'esatto costo d'Ateneo, la scrivente Ripartizione ha quantificato al 20% gli oneri riflessi. Tale conteggio è stato fatto su una media, tenendo conto dei dati previdenziali, assistenziali, fiscali, vigenti dal 1/01/2003.

Qualora si voglia ricavare il lordo "collaboratore" da un importo X fissato come costo d'Ateneo, basterà dividere l'importo X per la rispettiva percentuale.

Es.: contratto di collaborazione coordinata continuativa per un costo per un costo d'Ateneo pari a € 5000,00

€ 5000,00 / 120 x 100 = € 4166,667 lordo collaboratore.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

